

COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2021 - 35 Data 13-05-2021	OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRESENTATO DAL SIG. LUCIANO GIANMARCO GIUSTINO CONTRO IL COMUNE DI CARINARO.
---	---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **tredecim** del mese di **Maggio**, alle ore **13:39**, si è riunita la Giunta Comunale convocata in videoconferenza. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.		
AFFINITO NICOLA (in Sala Giunta)	X			
MORETTI MARIO (collegato da remoto alla videoconferenza)	X			
BRACCIANO ALFONSO		X		
MARINO SERENA (in Sala Giunta)				
BARBATO EUFEMIA (in Sala Giunta)	X			
	X			

	PRESENTI N. 4
	ASSENTI N. 1

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Carlo Della Peruta

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma Skype è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Costituzione in giudizio avverso atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli Nord presentato dal sig. LUCIANO Gianmarco Giustino contro il Comune di Carinaro.

Il Responsabile del Servizio Legale

Premesso che:

- in data 23.5.2016 al prot. n. 3541 veniva acquisita la richiesta di risarcimento danni formulata dagli avvocati Giuseppe Mattiello e Agostino di Santo, in nome e per conto del sig. LUCIANO Gianmarco Giustino, per la frattura del perone che quest'ultimo avrebbe riportato il 26.3.2016, alle ore 17,30 circa, in seguito ad una sua caduta, a causa del dissesto del manto stradale e del dislivello e di una buca non segnalata, mentre percorreva a piedi Via Casignano con direzione zona A.S.I.;

- con nota prot.n.2774 del 31.5.2016 il Responsabile dell'Area Tecnica ed il R.U.P. di questo Comune, in relazione alla suddetta richiesta, evidenziavano: che la suddetta strada è una strada comunale extraurbana priva di barriere e senza marciapiedi e, pertanto, non percorribile dai pedoni, e che la stessa richiesta era incongruente, facendo altresì riferimento ad un veicolo danneggiato, a disposizione dello studio legale Mattiello-Di Santo per i rilievi del caso; che questo Ente dovesse incaricare un legale in fase di processo, per tali motivazioni;
- con nota prot. 306/G del 21.6.2016 il Responsabile dell'Area Amm. e P.M. comunicava che da accertamenti effettuati non risultasse agli atti alcun rilievo di sinistro in data 26.3.2016 in Via Casignano;
- con e-mail del 23.1.2017 il broker di questo Comune Unicover inoltra comunicazione del 20.1.2017 della compagnia assicurativa AEC Lloyd' Coverholder di non apertura del sinistro, richiamando l'art.12 della polizza Ariscom 029367 con la franchigia di € 6.000,00 per ogni danno e per ogni danneggiato in caso di evento a persona con relativa esclusione di garanzia in caso di richieste per importi inferiori a detta franchigia;
- con atto di citazione notificato a mezzo pec del 9.3.2021 ed acclarato al prot.n.2433 in data 10.3.2021 il sig. LUCIANO Gianmarco Giustino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mattiello, ha convenuto in giudizio questo Comune innanzi al Tribunale di Napoli Nord per l'udienza del 20.6.2021 per ottenere, per detto sinistro, la condanna di questo Ente al ristoro di ogni danno patito e patiendo dall'istante, patrimoniale e non, nella misura di € 5.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e la refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

Rilevato che il valore della causa è inferiore alla franchigia di euro 6.000,00 previsto dalla polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per cui la controversia va gestita direttamente da questo Ente;

Ritenuto opportuno che, per i motivi indicati con la succitata nota di questo Comune prot.n. 2774 del 31.5.2016 ed in considerazione altresì del fatto che dagli atti d'ufficio non risulta provato né il lamentato danno né le circostanze asserite nel suddetto atto di citazione, questo Comune si costituisca nel suddetto giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord, autorizzando il Sindaco, in qualità di Legale rappresentante, a costituirsi in giudizio in rappresentanza di questo Comune;

Sentiti:

- il Sindaco proporre per l'incarico l'avv. Francesco Menditto, iscritto nella short list degli avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte del Comune di Carinaro;
- l'avv. Francesco Menditto, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi ai minimi tariffari previsti per i giudizi innanzi al Tribunale, rappresentando di essere in regime fiscale forfettario;

Dato atto che, pertanto, il costo complessivo per la difesa in giudizio è pari ad € 1.648,09, di cui € 1.378,00 per onorari, € 206,70 per spese generali (15% su onorari), € 63,39 per Cassa Avvocati al 4%, a dedurre ritenuta d'acconto al 20% su onorari e spese pari ad € 316,94, netto a pagare € 1.331,15;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi, tramite legale di fiducia, nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli Nord avverso l'atto di citazione notificato a mezzo pec del 9.3.2021 ed acclarato al prot.n.2433 in data 10.3.2021 del sig. LUCIANO Gianmarco Giustino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mattiello;

DI NOMINARE all'uopo l'avvocato Francesco Menditto, con studio in Carinaro in Via Pola n.25, patrocinatore, rappresentante e difensore di questo Ente nel suddetto giudizio.

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune ed il precitato avvocato.

5. DI MANDARE al Responsabile del Servizio Legale per gli adempimenti consequenziali ivi compreso l'adozione dell'atto relativo all'impegno di spesa di € 1.648,09, per il pagamento del compenso professionale e di tutte le annesse spese per il legale incaricato, spesa che trova copertura al capitolo 310 del bilancio.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Carinaro, li 13 Maggio 2021

Il Responsabile del Servizio Legale
SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

L'Anno Duemilaventuno, addì _____ del mese di Maggio, in Carinaro e nella sede del Comune, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Carinaro (di seguito: Comune), C.F. 81001470616, con sede in Carinaro, Piazza Municipio 1, in persona del Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta, nato a Caserta il 27.4.1971, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Legale;

E

L'Avv. Francesco Menditto del Foro di Napoli Nord (di seguito: legale), nato a Napoli il 16.5.1983 con studio in Carinaro (CE), Via Pola n.25, C.F. MNDFNC83E16F839E;

PREMESSO CHE:

- il Comune deve difendersi nel giudizio avviato con atto di citazione notificato a questo Comune con pec del 9.3.2021 ed acquisito al prot.n.2433 in data 10.3.2021 dal sig. LUCIANO Gianmarco Giustino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mattiello;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ex lege, si è stabilito di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune;
- con la suddetta deliberazione si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nonché ad approvare la bozza del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) L'incarico ha per oggetto la difesa e rappresentanza nel giudizio avviato con atto di citazione notificato a questo Comune con pec del 9.3.2021 ed acquisito al prot.n.2433 in data 10.3.2021 dal sig. LUCIANO Gianmarco Giustino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mattiello.
- 2) Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, l'importo complessivo di € 1.648,09, di cui € 1.378,00 per onorari, € 206,70 per spese generali (15% su onorari), € 63,39 per Cassa Avvocati al 4%, a dedurre ritenuta d'acconto al 20% su onorari e spese pari ad € 316,94, netto a pagare € 1.331,15.
- 3) Per l'avvio del giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta e fattura del legale incaricato, una somma di € 500,00 (cinquecento/00), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.
- 4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento

giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – in quanto trattasi di spese non esattamente prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

14) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Legale Dott. Carlo Della Peruta

Il Professionista Incaricato Avv. Francesco Menditto

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267	
Oggetto	Costituzione in giudizio avverso atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli Nord presentato dal sig. LUCIANO Gianmarco Giustino contro il Comune di Carinaro.
<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</i>	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
Carinaro, li 13.05.2021	
	Il Responsabile del Servizio (Dott. Carlo Della Peruta)
<i>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</i>	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere irrilevante
Carinaro, li 13.05.2021	Il Responsabile del Servizio (Elena Barbato)

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Skype;

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'articolo 49 - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Responsabile del Servizio Legale dott. Carlo Della Peruta, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi integralmente trascritta nel presente dispositivo;
2. Di dichiarare, il presente provvedimento, vista l'urgenza, immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : ASS. LEGALITA'

PROPOSTA N. 4 DEL 13-05-2021

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 35 DEL 13-05-2021

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PRESENTATO DAL SIG. LUCIANO GIANMARCO GIUSTINO CONTRO IL COMUNE DI CARINARO.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Nicola Affinito

IL SEGRETARIO COM
Avv. Carlo Della Peruta

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.